



## **Titolo**

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - difetto di motivazione – sussistenza – motivazione cd. apparente

## **Descrizione**

La motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del <<minimo costituzionale>> che si ricava dall'art. 111, comma 5, Cost. (<< *Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*>>). Pertanto, dà luogo a nullità della sentenza solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>> della motivazione, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2018).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 118/CFA/2023-2024/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Baliva

## **Riferimenti normativi**

art. 106 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0118 CFA del 17 maggio 2024 (A.S.D. Zaula Rabuiese-sig. Luigi Gianì/Procura Federale Interregionale)**